

Punto 4 all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria del 29 e 30 aprile 2016

Nomina, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale, dell'intero Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni)

Nomina, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale, dell'intero Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Soci,

l'Assemblea Ordinaria è chiamata ai sensi dell'articolo 26, lett. a), dello Statuto sociale:

- a nominare, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, diciassette Consiglieri di Sorveglianza, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, da eleggersi in unico turno, con il meccanismo di voto di lista stabilito dall'articolo 47 dello Statuto;
- a nominare, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, un Consigliere di Sorveglianza, con voto palese e a maggioranza relativa, al fine di far fronte agli impegni assunti dalla Banca con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria come previsto dall'articolo 63 dello Statuto Sociale;
- a determinare il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Ciò premesso, si riportano di seguito le principali disposizioni di legge e di Statuto afferenti alla composizione e alla procedura di nomina del Consiglio di Sorveglianza della BPM.

1 Composizione

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a Socio (fermo restando che il mancato accoglimento della domanda costituisce causa di decadenza del Consigliere).

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, e in particolare – in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del vigente articolo 26, D.Lgs. 385/93 (TUB), come modificato dall'articolo 1, comma 13, D.Lgs. 72/15 – da:

- l'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/98 (TUF) che stabilisce i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale di società quotate, requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza ai sensi del disposto di cui all'articolo 148, comma 4-bis, TUF;
- il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche ai sensi dell'articolo 26 TUB (prima del citato aggiornamento);
- il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate (requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza delle società quotate ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 6-quater, TUF).

In ogni caso, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, l'articolo 47 dello Statuto della BPM richiede che:

- (i) tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi inclusi quelli nominati ex articolo 63 dello Statuto, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse, purché con un fatturato superiore a un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;

- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (detti requisiti, unitamente a quello di cui al precedente punto (ii), possono cumularsi nella stessa persona);
- (iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati (vedi *infra*).

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai precedenti punti (ii) e (iii) non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

2 Presentazione e composizione delle liste di candidati

Per l'elezione dei diciassette componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea, nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, procede mediante schede, sulla base di liste di candidati, con le modalità e i termini previsti all'articolo 47 dello Statuto.

A pena di inammissibilità della lista:

- a) in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista stessa dovrà contenere almeno cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, e almeno tre candidati iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, e almeno un candidato iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- c) in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, la lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

A quest'ultimo proposito, si fa presente che al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. Legge sull'equilibrio fra generi) e relativa disciplina regolamentare, trattandosi di secondo mandato dall'entrata in vigore della legge, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un terzo dei Consiglieri di Sorveglianza eletti.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o, in alternativa, da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Possono altresì presentare una lista gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("**OICVM**") che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o OICVM può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste.

Le liste dei candidati, debitamente sottoscritte, devono essere depositate – ai sensi della vigente normativa applicabile alle società quotate – presso la sede legale della Banca almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 4 aprile 2016) e devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli

candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza saranno rese pubbliche – unitamente alla documentazione a corredo – presso la sede sociale della Banca e sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, a partire dall'8 aprile 2016.

3 votazione e criteri di assegnazione dei Consiglieri alle varie liste

Posto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista, all'elezione dei Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede secondo quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui siano state presentate conformemente alle anzidette previsioni e abbiano ottenuto voti due o più liste:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e fermo restando quanto stabilito nell'articolo 47 dello Statuto per il caso di presentazione di liste da parte di OICVM) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 dello Statuto e di quelli tratti dalla lista eventualmente presentata da OICVM, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà a escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 47 dello Statuto (vedi *infra*);
- c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto voti, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Nel caso in cui siano presentate più di due liste, di cui una da OICVM, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2 per cento del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più OICVM presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero,

in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2 per cento del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Ai sensi del ventesimo comma dell'articolo 47 dello Statuto, qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette Consiglieri, i Consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza.

Qualora, in base al procedimento anzidetto, al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire nella lista di maggioranza gli ultimi candidati eletti, secondo l'ordine di elencazione, con i successivi candidati non eletti del genere meno rappresentato, sempre compresi nella medesima lista. Qualora applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli che nell'ambito del meccanismo dei quozienti di cui sopra alla lettera b) abbiano riportato il quoziente più basso, sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista del candidato escluso.

Qualora anche applicando tale criterio non fosse possibile eleggere Consiglieri in numero sufficiente a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio di generi, si procederà a escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tra quelli tratti dalla lista presentata da OICVM che ha ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale del capitale sociale che sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati non eletti del genere meno rappresentato tratti dalla medesima lista in base all'ordine progressivo di elencazione. In subordine, il criterio di sostituzione indicato si applicherà all'eventuale altra lista presentata da OICVM dalla quale siano stati tratti candidati eletti.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette Consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto comma dell'articolo 47 dello Statuto e la vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 31, quarto comma, dello Statuto, per le suddette nomine si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto relativamente ai voti a favore delle liste presentate da OICVM ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.

4 Procedura di nomina del Consigliere di Sorveglianza di cui all'articolo 63 dello Statuto sociale

Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto sociale, "L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi".

In proposito, si ricorda che sono venuti meno gli impegni assunti dalla Banca con il Crédit Industriel et Commercial in seguito alla disdetta degli stessi e alla conseguente dismissione della partecipazione in BPM da parte del Crédit Industriel et Commercial intervenuta nell'aprile 2014, e pertanto permangono in essere solo gli impegni assunti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La lista di cui all'articolo 63 dello Statuto presentata da parte del Consiglio di Sorveglianza sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente alle liste di candidati di cui all'articolo 47 dello Statuto, entro l'8 aprile 2016.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

5 Compenso dei Consiglieri di Sorveglianza

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, lett. a) e 50 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a stabilire il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, ivi compresi i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 20 e 21 dicembre 2013, confermando peraltro quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 22 ottobre 2011, aveva stabilito il compenso annuo spettante al Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013/2015 nei seguenti termini:

- euro 50.000 lordi per ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza;
e, in aggiunta a quanto sopra, per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, le seguenti somme:
- euro 150.000 lordi per il Presidente;
- euro 80.000 lordi per ciascun Vice Presidente;
e inoltre
- euro 60.000 lordi per il Presidente del Comitato per il Controllo interno;
- euro 30.000 lordi per ciascun componente del comitato per il Controllo interno;

il tutto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, e al riconoscimento di un gettone di presenza, non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata, di euro 450 lordi per la partecipazione a ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo interno, del Comitato nomine, del Comitato remunerazioni e di altri Comitati consiliari, Comitati tecnici, e commissioni con funzioni consultive, ove costituiti ai sensi dell'articolo 53, ultimo comma, dello Statuto.

Si ricorda altresì che i meccanismi di remunerazione degli organi sociali, e pertanto anche del Consiglio di Sorveglianza, devono rispettare anche le previsioni in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, e al riguardo si richiamano altresì le politiche di remunerazione presentate all'odierna Assemblea.

6 Documentazione a disposizione dei Soci

Con riferimento alle suddette nomine alle cariche sociali, si fa presente che sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, è presente il documento "Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza" e la relativa modulistica.

Si fa, infine, presente che il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV – riportante le analisi circa la composizione quantitativa ottimale dell'organo e i profili ideali (in termini di professionalità, indipendenza e di genere) dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza – sarà messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale e sul sito *internet* www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, in tempo utile per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

Si raccomanda ai Soci di tenere in debita considerazione le analisi effettuate nel predetto documento ai fini della scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e della composizione delle liste di candidati.

Milano, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Gestione